

DELIBERA N. 77/06/CSP

**Esposto della Lista Consumatori  
nei confronti della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. (emittenti per la  
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Rai Uno”, “Rai Due” e “Rai Tre”)  
per la presunta violazione dell’articolo 5 della  
legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 4 aprile 2006;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 5;

VISTO il provvedimento recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006*”, approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 1° febbraio 2006 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTA la propria delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTO l’esposto a firma di Renato Campiglia, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Lista Consumatori C.O.D.A.CONS – Democrazia Cristiana, pervenuto in data 30 marzo 2006 (prot. n. 13869/06), con il quale si asserisce la presunta violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e della

deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006, in materia di elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, da parte della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., assumendo che a partire dalla data di indizione dei comizi elettorali fino al 30 marzo 2006 non ha assicurato alcuna presenza di rappresentanti dell'esponente negli spazi informativi dei telegiornali e dei programmi di approfondimento irradiati dalle emittenti televisive in ambito nazionale "Rai Uno", "Rai Due" e "Rai Tre", il tutto con violazione dei principi di equità, di parità di accesso e trattamento tra i soggetti politici;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione all'esposto della lista denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità (nota del 31 marzo 2006, prot. n. 14185/06), pervenute in data 3 aprile 2006 (prot. n. 14771/06), successivamente integrate con la nota del 4 aprile 2006 (prot. n. 14908/06), nelle quali la concessionaria del servizio pubblico, oltre che eccepire l'incompetenza del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità, l'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria e l'inammissibilità della denuncia per tardività, rileva, in particolare, che:

- a) nella denuncia si confondono le trasmissioni di "comunicazione politica" con i programmi appartenenti all'area dell'informazione e le relative discipline; in particolare, si richiamano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sui programmi di comunicazione politica e si chiede l'applicazione delle disposizioni sull'informazione;
- b) comunque, come risulta *per tabulas*, la Lista Consumatori è stata ammessa a partecipare ai programmi di comunicazione politica;
- c) la denuncia è infondata nel merito, in quanto, sulla base di quanto attestato dalla Direzione Tribune e Servizi Parlamentari, non emergono violazioni a carico della concessionaria pubblica;
- d) dai dati elaborati dall'Osservatorio di Pavia, concernenti anche i notiziari regionali, si evince che nel periodo considerato i telegiornali della Rai S.p.A. hanno dato adeguata notizia delle iniziative della Lista Consumatori e delle opinioni espresse dagli esponenti di tale soggetto politico, tenuto conto dei generali principi di completezza ed imparzialità che devono caratterizzare l'esercizio dell'attività di informazione nei periodi elettorali, in particolare, nell'edizione del "Tg3" del 3 aprile 2006, ore 14.20, è stato intervistato l'avv. Carlo Rienzi;
- e) sulla base dell'orientamento della giurisprudenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la presenza dei soggetti politici va valutata con riferimento al complesso dei programmi appartenenti all'area dell'informazione, che comprende sia i notiziari che i programmi di approfondimento;
- f) infine, con specifico riguardo ai programmi di approfondimento informativo, l'accesso su base paritaria e la possibilità di espressione devono essere garantite alle diverse coalizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza, e nell'ambito di queste deve essere

complessivamente assicurata l'equilibrata presenza dei relativi soggetti politici; tale accesso paritario è stato garantito dalla concessionaria pubblica che ha assicurato la possibilità di espressione alle diverse coalizioni e, complessivamente, l'equilibrata presenza di esponenti delle liste che le compongono;

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell'esponente esclusivamente con riferimento al secondo periodo della campagna elettorale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera *a*), della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006, in quanto lista presente con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori, e non in relazione al periodo dalla data di indizione dei comizi fino alla presentazione delle candidature, in quanto soggetto privo dei requisiti di cui al medesimo articolo, comma 2;

RITENUTO, quanto alle eccezioni preliminari di natura formale, quanto segue:

- a) con riferimento alla incompetenza dell'Ufficio che ha avviato i procedimenti, la legittimazione del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi risulta dalla attribuzione recata dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità delle funzioni di svolgimento delle attività istruttorie relative alla applicazione delle disposizioni vigenti in materia di equità di trattamento e parità di accesso nelle trasmissioni di informazione e propaganda elettorale (articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, legge 31 luglio 1997, n. 249), nonché dalle relative norme di attuazione e in particolare dall'articolo 28, comma 7, della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, che prevede che le istruttorie sommarie di cui al comma 1 del medesimo articolo siano effettuate dalle strutture dell'Autorità;
- b) con riferimento alla improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria, la legge n. 28/00 stabilisce esplicitamente (articolo 10, comma 2) che le istruttorie intese a rilevare le relative violazioni sono svolte in deroga ai termini e alle modalità procedurali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e pertanto la richiesta di controdeduzioni, recante la precisa illustrazione del fatto integrante presunta violazione della normativa in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione, pone la parte in grado di fornire argomentazioni difensive nel termine stabilito dalla legge;
- c) con riferimento alla asserita tardività, la denuncia è stata trasmessa entro il prescritto termine di dieci giorni dal fatto denunciato, tenuto conto che il *dies a quo* nel caso di specie deve ritenersi coincidere con la data finale del periodo di rilevazione (30 marzo 2006);

CONSIDERATO l'articolo 6 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006, ove si stabilisce al primo comma che “*Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di*

*approfondimento si conformano con particolare rigore all'obiettivo di assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, e ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche" e al terzo comma che: "I programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, sono tenuti a garantire, su base paritaria, l'accesso e la possibilità di espressione delle diverse coalizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) e complessivamente ad assicurare l'equilibrata presenza dei soggetti politici concorrenti alle elezioni, sempre e comunque in forma di equilibrato contraddittorio, sia tra i rappresentanti delle coalizioni sia tra gli esponenti delle liste concorrenti, nell'ambito dei due distinti periodi disciplinati dalla presente delibera";*

CONSIDERATO, con riferimento all'eccezione *sub e)*, che i telegiornali e i programmi di approfondimento irradiati dalla concessionaria pubblica, oggetto dell'esposto, ricondotti sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo dell'informazione;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione relativi al periodo successivo alla data di presentazione delle candidature fino al 30 marzo 2006 risulta che alla lista esponente è stato riservato uno spazio informativo, ancorché quantitativamente non significativo, nei notiziari del "Tg3", edizione del 7 marzo 2006 (ventisei secondi), del "Tg1" edizione del 22 marzo 2006 (ventidue secondi) e del "Tg2" edizione del 22 marzo 2006 (cinque secondi), e che l'avv. Carlo Rienzi, rappresentante della medesima lista, è stato presente per un tempo di parola pari ad un minuto primo e cinque secondi nella trasmissione "Istruzioni per l'uso", in onda sull'emittente televisiva "Rai Tre" in data 8 marzo 2006;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari e la partecipazione dei soggetti politici ai programmi di approfondimento su temi relativi alla competizione elettorale, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento;

RILEVATO che nel periodo della campagna elettorale dal termine di presentazione delle candidature fino al giorno precedente le votazioni vige un principio generale di rappresentazione tendenzialmente paritaria di tutte le liste concorrenti alle elezioni nei servizi di informazione politica su temi incidenti sulle consultazioni elettorali;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici, in particolare con riferimento alla competizione per le elezioni politiche, tra le liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione;

CONSIDERATO, pertanto, che la società concessionaria in questione non ha assicurato nel periodo considerato, nei confronti della lista denunciante, adeguata presenza nei programmi di approfondimento sui temi della campagna elettorale, tali da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dall'articolo 6 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed, in particolare, della parità di accesso tra le liste concorrenti in condizioni di parità di trattamento e, quindi, della completezza dell'informazione;

CONSIDERATO che con delibera n. 56/06/CSP del 22 marzo 2006 le emittenti radiotelevisive pubbliche e private sono state richiamate a rispettare nell'ambito dei programmi di informazione, in particolare nei notiziari, le disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, garantendo la corretta parità di accesso ai soggetti politici, in particolare assicurando la parità di trattamento tra le coalizioni e l'equilibrata presenza delle liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione;

CONSIDERATO che con delibera n. 71/06/CSP del 3 aprile 2006 è stato ordinato alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., concessionaria delle emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Rai Uno*", "*Rai Due*" e "*Rai Tre*", con sede in Roma, Viale G. Mazzini n. 14, di rispettare rigorosamente nell'ambito dei programmi di informazione e in particolare nei notiziari "*Tg1*", "*Tg2*" e "*Tg3*", a decorrere dalla notifica della medesima delibera e fino alla conclusione della campagna elettorale, le disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, garantendo la corretta parità di accesso ai soggetti politici e in particolare assicurando la parità di trattamento e l'equilibrata presenza delle liste concorrenti alle elezioni;

RITENUTO, per l'effetto di quanto sopra, di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'articolo 6, della citata deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006 con specifico riferimento ai programmi di approfondimento informativo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o della denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che, il predetto termine di quarantotto ore ha finalità evidentemente sollecitatorie e il relativo decorso non è, pertanto, idoneo, a consumare il potere ripristinatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 569/2003);

VISTO l'articolo 10, commi 1 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 28, commi 1 e 15, della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### ORDINA

alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., esercente le emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai Uno", "Rai Due" e "Rai Tre", con sede in Roma, Viale G. Mazzini, n. 14:

1. di assicurare, nel termine di quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento, l'adeguata presenza del soggetto politico Lista Consumatori C.O.D.A.CONS – Democrazia Cristiana nei programmi di approfondimento informativo delle predette emittenti, al fine di assicurare la parità di trattamento, l'apertura alle diverse forze politiche e l'imparzialità dell'informazione tra le liste concorrenti sui temi della competizione elettorale in corso di svolgimento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – All'attenzione del direttore dott.ssa Laura Arià, Direttore del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge n. 249/97.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 4 aprile 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
Maria Caterina Catanzariti